

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, e rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1. dichiara che l'utilizzo del termine "grana", nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo *web* o *social network*, in relazione al formaggio "Gran Moravia" di produzione e commercializzazione della convenuta Brazzale spa costituisce violazione per illecita evocazione della D.O.P. "Grana Padano", nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale;
2. ordina alla convenuta Brazzale spa di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo *web* o *social network*, l'utilizzo del termine "grana" per indicare il proprio formaggio "Gran Moravia", ovvero l'utilizzo del medesimo termine "grana" associato al proprio formaggio "Gran Moravia", nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti *web* [www.brazzale.com](http://www.brazzale.com) e [www.granmoravia.com](http://www.granmoravia.com) il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine "grana" per indicare il proprio formaggio "Gran Moravia" o in associazione con il ridetto formaggio "Gran Moravia";
3. fissa a carico della convenuta la penale di euro 1.000,00.= per ogni giorno di accertato ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario e promozionale rammentato, nonché di euro 1.000,00.= per ogni singola accertata successiva violazione dell'inibitoria che precede e per ogni giorno di perdurante violazione perpetrata a mezzo di comunicazioni aventi accessibilità continuativa nel tempo;
4. condanna la convenuta Brazzale spa a pagare in favore del consorzio attore la somma di euro 343.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
5. ordina, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente dispositivo, la pubblicazione dell'intestazione e dei capi che precedono della presente sentenza per una sola volta, a cura di parte attrice ed a spese della convenuta, su quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", oltre che per trenta giorni consecutivi sull'*home page* dei siti *web* [www.brazzale.com](http://www.brazzale.com) e [www.granmoravia.com](http://www.granmoravia.com);
6. condanna Brazzale spa a pagare in favore di Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano le spese di lite che si liquidano in euro 21.387,00.= per compensi professionali ed euro 1.073,50.= per esborsi, oltre accessori di legge.